Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Banchina Molini, 8
Dlgs 152/06

Iscrizione N: VE00397
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 09/08/2007 registrata al numero di protocollo 20553/2007
Vista la deliberazione della Sezione Sezione regionale del Veneto in data **11/10/2007** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

1 - F

Dell'impresa **FERMETAL S.P.A..**

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **11/10/2007**
con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/bancaria n. **13.50851** prestate da **Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **20658,28**
per la categoria **1** classe **F**

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)



L'impresa
Denominazione: FERMETAL S.P.A..
Con Sede a: MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Indirizzo: VIA GUALDA, 2/4
Località: Montecchio Maggiore
CAP: 36075
C. F.: 00872330246
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

MENEGHELLO ANGELINA
codice fiscale: MNGNLN48H64F508G
carica: presidente del consiglio di amministrazione

(responsabile/i tecnico/i)

TIRAPELLE SONIA
codice fiscale: TRPSNO71L52F464R
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **AB72856**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AC69827**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD444EM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AD79805**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD79889**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AT934MH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AV503XZ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BR483VT**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CG340FA**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CY848MG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **ZA648DG**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
Classe: popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti
1 - F

Inizio validità: 11/10/2007
Fine Validità: 11/10/2012

Elenco mezzi:

Targa: **AV503XZ**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AD444EM**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AT934MH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AB72856**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AC69827**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CY848MG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AD79889**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD79805**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

15.01.04	imballaggi metallici
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20.01.40	metallo

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 1 - F devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **ZA648DG**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **BR483VT**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CG340FA**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimentò corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
a)sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
b)sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 11/10/2007

Il Segretario
(Marco Casadei)

Il Presidente
(Mario Rosson)